

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale dell'Avvocato, del Commercialista, del Consulente del lavoro, dell'Amministratore di stabili condominiali e delle professioni non normate i danni materiali alla proprietà (i.e. fabbricato e/o contenuto degli studi e uffici) anche in caso di incendio, il furto, la responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio e fornisce una diaria giornaliera in caso di infortuni o malattie (salvareddito).



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto (es: strumenti professionali, effetti personali, oggetti d'arte) degli uffici e sedi di associazioni e studi professionali in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, urto di veicoli stradali, fumo, gas.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto e dei valori posti nei locali dello studio professionale in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio":** la garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio.
L'assicurazione vale anche in caso di:
(i) danni causati a terzi in conseguenza del fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. e/o dall'I.N.A.I.L.

A seconda della professione esercitata, il contraente potrà acquistare una delle seguenti garanzie di RC Professionale:

- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale dell'avvocato":** la garanzia copre i danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività di avvocato, purché l'assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e iscritto all'albo professionale.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale del dottore commercialista - ragioniere e perito commerciale":** la garanzia copre i danni cagionati colposamente a terzi nello svolgimento dell'attività commercialista, ragioniere o perito commerciale, purché l'assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e iscritto al relativo albo professionale.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale dell'amministratore di stabili condominiali":** la garanzia copre i danni cagionati colposamente a terzi in conseguenza della violazione da parte dell'assicurato dei doveri professionali previsti per un amministratore di condominio (disciplinati dagli articoli 1129, 110, 1131 e 1135 del codice civile).
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale del consulente del lavoro":** la garanzia copre i danni cagionati colposamente a terzi nello svolgimento dell'attività di consulente del lavoro, purché l'assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato ed iscritto nel relativo albo.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale delle professioni non normate":** la garanzia prevede il risarcimento delle

somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto a pagare per i danni cagionati colposamente a terzi nello svolgimento dei servizi di natura professionale relativi all'attività indicata sulla scheda di polizza.

La garanzia RC Professionale è prestata nella forma CLAIMS MADE e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché le stesse si riferiscano a comportamenti colposi o circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al contraente al tempo della stipulazione.

- ✓ **Garanzia "salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura il rischio della assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato (difesa penale, civile, vertenze di forniture o prestazioni, consulenza legale telefonica).
- ✓ **Garanzia "assistenza"** in caso di sinistri previsti in polizza consistente in: (i) invio di un idraulico; (ii) invio di un elettricista; (iii) invio di un fabbro; (iv) invio di un serrandista; (v) segnalazione di un artigiano per interventi ordinari (vi) invio di un sorvegliante; (vii) segnalazione di un riparatore di sistemi informatici; (viii) trasloco arredi.

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze, optando per una soluzione completa che copra sia il fabbricato che il contenuto contro tutti i danni oppure parziale, ad esempio scegliendo di coprire solo il fabbricato e non il contenuto e optando per una sola copertura (ad esempio l'incendio).

Le garanzie "tutela legale" e "assistenza" possono essere concesse esclusivamente in abbinamento alla garanzia "responsabilità civile professionale del consulente del lavoro".

La garanzia "salvareddito" può essere prestata solo se abbinata alla garanzia "responsabilità civile professionale del consulente del lavoro" o alla garanzia "incendio e danni alla proprietà" o alla garanzia "furto".

Almeno una delle seguenti garanzie - "furto", "incendio o danni alla proprietà", "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio" o "responsabilità civile professionale del consulente del lavoro" - deve essere sempre attiva.

Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ Multe e ammende inflitte direttamente all'assicurato, penali a carattere sanzionatorio.
- ✗ Tasse, imposte.
- ✗ Per tutte le coperture di responsabilità civile: danni subiti da soggetti non considerati terzi ai sensi di polizza.
- ✗ Con riferimento alla garanzia "furto": i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.
- ✗ Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti pubblici di assistenza previdenziali e sociali.

- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile dell’avvocato”:** i danni alla persona e i danni materiali, pene pecuniarie, sanzioni civili non aventi funzione solo risarcitoria, spese di giustizia penale, costi e spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione che disponga un obbligo di fare o non fare, rimborso, restituzione o compensazione di onorari, compensi, costi, indennità.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile del commercialista – ragioniere e perito commerciale”:** danni alla persona e danni materiali, danni derivanti dall’esercizio della funzione di sindaco di società o altri enti, di liquidatore di società al di fuori degli incarichi giudiziari, di attestatore e di revisore dei conti, rimborso, restituzione o compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzi o spese corrisposti o dovuti dall’assicurato, sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, spese di giustizia penale, obblighi retributivi e/contributivi previsti da leggi e regolamenti (es. INAIL e INPS).
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile del consulente del lavoro”:** danni alla persona e i danni materiali, danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di sindaco, liquidatore, attestatore di piani, revisore dei conti, rimborso, restituzione o compensazione di onorari compensi, costi, indennità corrisposti o dovuti all’assicurato, spese di giustizia penale, costi e spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione, obblighi contrattuali retributivi e/o contributivi previsti da leggi, regolamenti (es: INAIL e INPS).
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile dell’amministratore di stabili condominiali”:** danni alla persona e danni materiali, spese di giustizia penale, costi e spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, rimborso, restituzione o compensazione di onorari, compensi, costi, indennità corrisposti o dovuti all’assicurato, obblighi contrattuali retributivi e/o contributivi previsti da leggi, regolamenti (es: INAIL, INPS).
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità professionale delle professioni non normate”:** danni alla persona e danni a cose che non siano conseguenza diretta dell’attività assicurata, rimborso, restituzione o compensazione di onorari, compensi, costi, indennità corrisposti o dovuti all’assicurato, sanzioni civili non aventi sola funzione risarcitoria, spese di giustizia penale, costi e spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, obblighi contrattuali retributivi e/o contributivi previsti da leggi e regolamenti (es: INAIL, INPS).
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio” non sono considerati terzi:** (i) il coniuge, i genitori e i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l’assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata; (iii) con riferimento ai danni a cose, tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia “salvareddito”:** non sono assicurabili le persone che nel corso di validità della polizza superino i 70 anni di età né l’assicurato affetto da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, HIV, A.I.D.S, malattie tropicali, intossicazioni da alcolismo, malattie mentali.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio e danni alla proprietà” sono esclusi:

- i danni causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, salvo che non sia espressamente compreso in copertura;
- i danni causati da trasmutazione del nucleo, dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente;
- i danni causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- i danni indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità;
- i danni agevolati dal contraente e/o dall’assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- i danni causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
- i danni derivanti da furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto;
- i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale dell’avvocato”, l’assicurazione non vale:

- per i danni a terzi derivanti dall’esercizio delle funzioni di sindaco di società o altri enti, di liquidatore, attestatore di piani, revisore di conti;
- per la responsabilità civile derivante dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di società quotate;
- per incarichi e mansioni di carattere interno presso enti pubblici in qualità di componente degli organi e delle strutture;
- per i danni a terzi derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale;
- per la responsabilità facenti capo all’assicurato in qualità di datore di lavoro.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale”, l’assicurazione non vale:

- per la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla sottoscrizioni di relazioni di certificazione dei bilanci di società quotate;
- per incarichi e mansioni di carattere interno presso enti pubblici in qualità di componente di organi e di strutture di tali enti;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale;
- per le responsabilità facenti capo all’assicurato in qualità di datore di lavoro;
- per qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, promessa di pagamento, clausola penale.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale del consulente del lavoro”, l’assicurazione non vale:

- per la responsabilità civile derivante dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di società quotate;
- per incarichi e mansioni di carattere interno presso enti pubblici in qualità di componente di organi e di strutture di tali enti;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale;
- per la responsabilità facenti capo all’assicurato in qualità di datore di lavoro o potenziale datore di lavoro;
- per qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, promessa di garanzia, clausola penale, altro obbligo volontariamente assunto.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale dell’amministratore di stabili condominiali”, l’assicurazione non vale:

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste all’articolo “Cosa e come assicuriamo”;
- in relazione all’attività di amministratore o dirigente di società, ditte, associazioni, fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile;
- per le responsabilità facenti capo all’Assicurato in qualità di datore di lavoro;
- i danni derivanti da appropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi brevetto;
- per qualsiasi consulenza, dichiarazione, impegno fornita in relazione a (i) polizze assicurative; (ii) ricerca di mezzi finanziari, disponibilità di fondi, proprietà immobiliari, qualsiasi forma di investimento.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale delle professioni non normate”, l’assicurazione non vale:

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- per i danni conseguenti a ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento dell’attività assicurata, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione derivi da un comportamento colposo da parte dell’assicurato nell’espletamento dell’attività assicurata;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste all’articolo “Cosa e come assicuriamo”;
- per l’attività di amministratore o dirigente di società, ditte, associazioni, fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile;
- per le responsabilità facenti capo all’assicurato in qualità di datore di lavoro o potenziale datore di lavoro.

Con riferimento alla sezione “norme comuni per la responsabilità civile” sono esclusi:

- ! i danni derivanti dalla responsabilità inerente l’attività professionale o commerciale, salvo se operante la specifica garanzia;
- ! i danni derivanti da furto o tentato furto;
- ! i danni alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal D.lgs 196/2001 e successive modifiche, abrogazioni o integrazioni.

Con riferimento alla garanzia “salvareddito”, l’assicurazione non è operante:

- ! a seguito di infortuni accaduti nei primi tre anni dalla data di stipula del contratto per infortuni accaduti prima della stipula della polizza;
- ! a seguito di infortuni accaduti nella pratica di sport aerei, nella partecipazione a corse o gare motoristiche/nautiche;
- ! a seguito di infortuni accaduti nelle partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove svolte a livello professionistico o nell’esercizio di determinate discipline sportive (quali a titolo esemplificativo, pugilato, sci estremo, paracadutismo, rugby).

Con riferimento alla garanzia “tutela legale” l’assicurazione è esclusa per:

- ! materia fiscale/tributaria e amministrativa fatto salvo quanto previsto alla sezione “vertenze contrattuali con i clienti”;
- ! controversie civili e penali riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! operazioni relative all’acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;
- ! operazioni relative all’acquisto e vendita di veicoli.

Con riferimento alla garanzia “assistenza”, la copertura non è operante:

- ! per i sinistri provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da dolo o colpa grave dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura per i danni da incendio alla proprietà vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura in caso di furto vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura di responsabilità civile professionale dell’avvocato, del commercialista e del consulente del lavoro vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA**.
- ✓ La copertura di responsabilità civile professionale dell’amministratore di stabili condominiali e per le professioni non normate, vale in Europa.
- ✓ La copertura salvareddito vale per il mondo intero ma la liquidazione dei sinistri deve essere fatta in Italia ed in valuta locale
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimenti penali e (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente e se persona diversa l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto devono essere comunicate immediatamente per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell’attività assicurata).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
- Il contraente e se persona diversa l’assicurato devono comunicare immediatamente per iscritto a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.**
- Il contraente e se persona diversa l’assicurato devono altresì comunicare per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo, all’atto dell’eventuale rimborso, il fatturato e/o il numero di soci e associati che compongono lo studio associato (anche nel caso in cui nessuno di tali elementi sia variato).



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato interamente al momento della sottoscrizione del contratto. Il contraente può tuttavia chiedere un frazionamento:

- semestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 2% del premio
- trimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del premio
- quadrimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del premio

In caso di durata temporanea della polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il premio può essere pagato con un’unica soluzione anticipata.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può pagarlo all’intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo di 750 euro annui.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. L’assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

Zurich, ad ogni scadenza del contratto e per le polizze che riportano sulla scheda di polizza l’indicazione “Facoltà di rinnovo”, si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando condizioni contrattuali diverse e/o variazioni di premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere. Le condizioni di rinnovo sono rese disponibili presso l’intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto, trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso.



Come posso disdire la polizza?

Qualora il contraente e se persona diversa l’assicurato non adempiano ai propri obblighi di comunicazione dei dati di fatturato, Zurich avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.